



prot. n. 28752

BANDO AFFITTI 2016 – Comune di Marcon

È indetto il bando di cui all'art. 11, comma 7, della L. n. 431/1998 e s.m.i. per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2015 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431. Il contributo viene erogato secondo i criteri stabiliti dal "Regolamento per l'erogazione degli interventi economici a fini socio – assistenziali" approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2015.

Il contratto di affitto relativo all'anno 2015 per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Marcon occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

- A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che oltre ad essere titolare di un contratto di affitto regolarmente registrato per l'anno 2015, alla data di presentazione della domanda sia altresì in possesso dei requisiti di cui al "Regolamento per l'erogazione degli interventi economici a fini socio – assistenziali" (di seguito denominato Regolamento) in vigore:
- a) Sia residente nel Comune di Marcon;
 - b) Produca la documentazione comprovante lo stato di bisogno di cui all'art 12 del Regolamento;
 - c) Abbia concordato e aderito ad un progetto di Intervento con il Servizio Sociale professionale come definito dall'art. 6 del Regolamento;
 - d) Non rientri nei casi di esclusione di cui all'art. 7 del Regolamento.

2. Contributo economico

Gli interventi economici, che devono essere a carattere straordinario, sono erogati sulla base del P.I., quando:

- ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali, che compromettono temporaneamente l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona;
- si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a tutelare minori, anziani o soggetti deboli;
- si renda necessario evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere ulteriormente compromesse.

Sono ammessi al contributo coloro i quali presentino un ISEE inferiore o equivalente all'ISEE considerato soglia per accedere ai contributi (vedi art. 10 del Regolamento).

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza o insufficienza di altri benefici economici previsti dalla normativa vigente per sostenere il nucleo familiare. Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate. Ove ritenuto opportuno dall'Assistente Sociale, l'importo del contributo potrà essere liquidato dal Comune direttamente al soggetto creditore ovvero con quietanza a terzi.

3. Motivi di esclusione dal contributo

Costituiscono motivi di esclusione dal contributo, le seguenti situazioni:

- a. proprietà o nuda proprietà o usufrutto di beni immobili oltre all'abitazione di residenza. Qualora ci siano altri beni immobili deve essere dimostrato di non poterne disporre per ricavarne un'entrata economica;
- b. esistenza, al momento della presentazione della domanda, di depositi bancari o postali, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio mobiliare (obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento, ecc.) che possono costituire una fonte di reddito sufficiente a superare il disagio che induce alla domanda di contributo o che se liquidati consentono di fronteggiare la situazione.
- c. beneficiare di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a disposizioni di legge nazionale o regionale sufficienti a superare la situazione di disagio;
- d. mancata ottemperanza agli impegni assunti in sede di sottoscrizione del P.I. senza giustificato motivo;
- e. mancata ottemperanza degli obblighi e dell'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 9;
- f. gravi comportamenti del soggetto o del nucleo familiare che abbiano causato o contribuiscano a mantenere la situazione di bisogno.

4. Obblighi e responsabilità dei beneficiari di contributo

È responsabilità ed obbligo dei destinatari dei contributi:

- a. comunicare tempestivamente al servizio sociale ogni variazione relativa alla composizione del nucleo familiare, al reddito e al patrimonio dichiarati al momento della presentazione della domanda;
- b. documentare la disponibilità alla ricerca di un lavoro attraverso l'iscrizione al centro per l'impiego competente per territorio nonché ricercare attivamente ed accettare eventuali offerte di lavoro, anche se a tempo determinato, part-time e occasionali.

Gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett. b) non sono richiesti:

- a. ai figli che, anche se maggiorenni, stanno concludendo l'iter di formazione secondaria superiore fino ad un max di 20 anni d'età; a coloro che attendono alla cura dei figli entro l'anno di età o di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o, ancora, di persone con handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3 della L. 104/92 che necessitano di assistenza continuativa;
- b. a coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico ed incompatibile con l'attività lavorativa.

5. Quantificazione del contributo economico

Nell'istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro complessivo delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente. Tali elementi verranno utilizzati per valutare la misura della proposta di contributo da formulare nel P.I.

Qualora nell'anno in cui viene presentata la domanda si verificano situazioni impreviste che determinino importanti variazioni nella situazione economica non risultanti dalla documentazione prodotta, l'interessato può produrre l'ISEE corrente ai sensi del DPCM 159/2013.

6. Documentazione per la richiesta del contributo

I richiedenti il contributo economico sono tenuti a presentare:

- domanda secondo apposito modello sottoscritta dal richiedente il contributo con valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- attestazione ISEE ai sensi della normativa vigente e relativa DSU;
- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno/disagio del richiedente o del suo nucleo.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 12.12.2016 al giorno 13.01.2017.

8. Modalità di presentazione delle domande.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito www.comune.marcon.ve.it o disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali – Via della Cultura n. 3 – telefono 041 5997141/2. Ricevimento al pubblico: martedì dalle 08.45 alle 11:15 e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in altri giorni e orari solo previo appuntamento).

Le domande potranno essere presentate presso l'Ufficio Servizi Sociali, Centro Civico, via della Cultura n. 3, 0415997142, servizisociali@comune.marcon.ve.it

Recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente, accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità e documentazione di cui al punto 6., previa sottoscrizione del progetto di intervento con l'Assistente Sociale, al seguente indirizzo:

- a) Comune di Marcon – Piazza Municipio n. 20.
- b) Tramite pec all'indirizzo: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza tramite posta, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

9. Controlli.

Le persone e i nuclei familiari beneficiari di contributi sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, le modifiche intervenute sulla situazione che ha determinato la concessione del beneficio economico.

L'Ufficio Servizi Sociali, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli ed alla possibile sospensione o revoca dei benefici concessi qualora emergano abusi o false dichiarazioni.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal DPR 445/2000. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri Enti della Pubblica Amministrazione, ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.

10. Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Marcon;
- E. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Marcon, 06/12/2016



La Responsabile Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Antonella Vecchiato

Antonella Vecchiato